



LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

TRA NORMATIVA ITALIANA E NORMATIVA EUROPEA

Avv. Elena Melfi



Minori stranieri non accompagnati negli Stati dell'Unione Europea

La storia del fenomeno migratorio è anche quella dei bambini che attraversano da soli frontiere, sistemi giuridici e contesti sociali verso Paesi nuovi. Le migrazioni minorili da sempre hanno accompagnato i flussi di mobilità umana, siano essi processi di ricongiungimento familiare o traiettorie migratorie senza una figura genitoriale di riferimento.

I paesi terzi di migrazione sono: EGITTO, ERITREA, GAMBIA, SOMALIA, NIGERIA, MALI, SENEGAL, GUINEA, COSTA D'AVORIO.

Il sistema giuridico in materia di accoglienza e tutela è complesso ed eterogeneo, deriva principalmente dalla **Convenzione di Ginevra del 1951** e dalla **Convenzione di New York del 1989** unitamente a tutta un'altra serie di norme contenute in altri accordi. Il Consiglio d'Europa ha approvato negli anni norme e circolari per uniformare e migliorare le procedure esistenti ed introdurre ulteriori garanzie per i minori stranieri non accompagnati valide in tutti i territori degli Stati membri. Il minore che entra negli Stati dell'UE non solo deve essere accolto sulla base del **principio dell'interesse superiore del minore**, ma deve avere anche delle garanzie procedurali affinché siano attuate delle soluzioni durature finalizzate al **ricongiungimento familiare**. La normativa in materia di accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati in vigore negli Stati dell'UE è ampia e articolata ed il Consiglio d'Europa, per dar maggiore organicità alle regole, ha introdotto numerose direttive valide in tutte le regioni degli Stati membri. Con l'approvazione delle Direttive si è cercato, quindi, di uniformare le procedure ed introdurre uno status valido in tutto il territorio europeo, perfezionando la qualità dei servizi ed eliminando le disparità di trattamento tra gli Stati membri al fine, soprattutto, di prevenire la tratta e la migrazione a rischio e di migliorare l'accoglienza stessa. L'Unione Europea ha, inoltre, recepito alcune linee guida, come previsto nel programma di Stoccolma, linee che ribadiscono la necessità di considerare l'interesse superiore del minore come finalità preminente per ogni atto concernente i minori non accompagnati. Il minore deve essere trattato in base alle disposizioni e alle regole dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, disposizioni specificamente individuate nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella Convenzione Europea sui diritti del fanciullo che a loro volta trovano fondamento nella **Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**.

La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, contiene poche disposizioni specifiche in materia di minori, ma tra le tante norme non specifiche se ne possono potenzialmente individuare alcune rilevanti anche in detta materia: l'art. 3 (divieto assoluto di tortura e trattamenti inumani); l'art. 8 (diritto di ognuno al rispetto della propria vita privata e familiare, derogabile soltanto attraverso misure conformi alla legge e necessarie al fine di realizzare uno dei legittimi scopi tassativamente enunciati, tra i quali anche la tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati); art. 2 del protocollo 1 (diritto all'istruzione e diritto dei genitori di provvedere all'educazione dei figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche). Tali criteri confermano, quindi, la necessità di creare il più possibile un contesto favorevole alla crescita del minore nel suo paese di origine, di garantirgli buone prospettive di sviluppo personale ed una vita dignitosa, e di proteggerlo dai trafficanti di esseri umani e dai gruppi criminali. Si ribadisce, in tal modo, l'importanza sia della ricerca della famiglia sia della nomina di un tutore o di un rappresentante legale, non appena il minore straniero non accompagnato venga individuato alla frontiera.

E' rilevante, altresì, che la prima accoglienza sia temporanea e che entro sei mesi venga presa la decisione di rimpatrio o di riconoscimento dello status di protezione internazionale o di altro status giuridico che consenta l'integrazione del minore nello Stato membro dell'Unione Europea.

Con minore non accompagnato, o anche minore straniero non accompagnato (in sigla MSNA), si definisce un soggetto minorenne privo di cittadinanza europea, il quale non avendo provveduto ad una richiesta di asilo politico, è presente per qualsiasi circostanza sul territorio di uno Stato, in assenza di soggetti terzi quali genitori o adulti che detengano per conto suo responsabilità legale, assistenza e rappresentanza.

- Nel Diritto Comunitario, la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 definisce l'espressione nell'articolo 2, inciso: "Il minore di 18 anni, non appartenente a una nazione dell'Unione Europea o apolide, che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri".
- In virtù di queste definizioni, i minori non accompagnati si caratterizzano per essere **apolidi o cittadini di un altro paese, ovvero provenienti da Stati che non appartengono all'Unione Europea**. Restano esclusi i minori comunitari, che non saranno colpiti dalla restrizione alla libertà di circolazione applicabile a quelli di Stati terzi.

MSNA – LA NORMATIVA EUROPEA

- **Minori stranieri non accompagnati**
- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo - Ratificata e resa esecutiva con Legge n. 176/1991;
- Convenzione Europea de l'Aja sul rimpatrio dei minori - Ratificata con Legge n. 396 del 30 giugno 1975;
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa 1969 (2011) sui minori stranieri non accompagnati;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Piano d'azione sui minori stranieri non accompagnati SEC (2010) 534;
- Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modifiche Testo Unico sull'Immigrazione (TUI);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 - Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 9 dicembre 1999 - Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri;
- Codice Civile: articoli 330 e 333 - articoli 343, 402 e 403;
- Legge n. 184 del 4 maggio 1983, come modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
- Legge n. 977 del 17 ottobre 1967, Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
- Legge n. 269 del 3 agosto 1998, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
- Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, Nuove norme sulla cittadinanza;
- Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2013, con cui il Direttore Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione ha adottato le Linee Guida "Minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione";
- Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, 10 luglio 2014;
- Decreto del Ministro dell'Interno del 29 luglio 2014 che istituisce, presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, una struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
- Legge n. 90 del 23 dicembre 2014 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2015), art. 1, commi 181,182 e 183.
- Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 di attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (GU Serie Generale n.214 del 15 settembre 2015). Gli articoli 18, 19 e 21 del nuovo decreto sono dedicati ai minori.
- Decreto direttoriale del 27 febbraio 2017 con cui il Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha adottato le "Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, comma 1-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" che sancisce l'obbligo di iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati in condizioni di parità con i cittadini italiani;
- Legge del 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", c.d. legge Zampa, che ha apportato una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori non accompagnati, al duplice scopo di rafforzare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento e di definire una disciplina organica della materia, uniformemente applicabile in tutto il territorio nazionale;
- Decreto legislativo del 22 dicembre 2017, n. 220 recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

Panoramica della normativa in materia in Italia

Il Parlamento e il Governo hanno apportato, dal 1998 ad oggi, alcune modifiche sulla condizione giuridica del «minore straniero non accompagnato». Questi interventi normativi entrati in vigore disciplinano le diverse problematiche dell'affidamento, della tutela, dell'accoglienza del soggetto. Si è ritenuto opportuno prestare maggiore attenzione alle norme e alla loro applicazione in seguito ad alcuni problemi di coordinamento fra le norme approvate. Si possono distinguere tre tipologie di normative:

- 1) internazionale di carattere primario;**
 - 2) nazionale di carattere primario;**
 - 3) nazionale di carattere secondario.**
-
- 1) Normativa internazionale di carattere primario: Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989, Convenzione di Lussemburgo del 1980, Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli 1996, Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 2003;**
 - 2) Normativa nazionale di carattere primario: articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 della Costituzione, articolo 33 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, articoli 343 e seguenti del codice civile che riguardano l'apertura della tutela, articolo 403 del codice civile che dispone interventi urgenti di protezione per i minori;**
 - 3) Normativa nazionale di natura secondaria: circolare del Ministero dell'interno del 1999, decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1999, n.535, circolare del Ministero dell'Interno del 2000, nota del Comitato del 2002**

“Legge Zampa” 7 Aprile 2017, n. 47: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

La nuova normativa, introduce una serie di modifiche alla disciplina vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con l'intento di definire un sistema organico nazionale di accoglienza, identificazione affidamento e protezione, che rafforzi gli strumenti di tutela già garantiti dall'ordinamento e assicuri allo stesso tempo omogeneità nell'applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale.

Per “Minore straniero non accompagnato”, si intende: “il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2).

Con una modifica al T.U. sull'immigrazione (nuovo comma 1-bis art. 9, d.lgs. n. 286/1998) è stabilito il **divieto di respingimento alla frontiera dei minori non accompagnati** (art. 3, comma I, lett. a). Qualora, ai sensi del testo unico, debba essere disposta **l'espulsione del minore (esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato)** il provvedimento è adottato: “ a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque, non oltre trenta giorni”. (art. 3, comma I, lett. b). È ridotto il termine massimo di trattenimento del minore nella struttura di prima accoglienza, da 60 a 30 giorni (art. 4).

Altra novità è la previsione di una procedura di identificazione ed accertamento dell'età del minore, che dovrà essere uniformemente disciplinata a livello nazionale attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. Nella specie, nel momento in cui il minore straniero non accompagnato, è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare, e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione (art. 5). L'apposito D.P.C.M. nel regolare la procedura del colloquio, assicurerà la presenza di un mediatore culturale. Nelle more della procedura di identificazione, è assicurata l'accoglienza dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge (art. 5, II comma).

Nel caso in cui sussistano fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore, l'autorità di pubblica sicurezza procede all'identificazione con l'ausilio di mediatori culturali e alla presenza del tutore o tutore provvisorio, ove già nominato, e solo dopo aver garantito un'immediata assistenza umanitaria. In via principale, si procede all'identificazione attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità consolari-diplomatiche (comma III).

COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE:

IL TESTO DISCIPLINA GLI ASPETTI FONDAMENTALI PER LA VITA DEI MINORI MIGRANTI CHE ARRIVANO IN ITALIA SENZA GENITORI: DALLE PROCEDURE PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ACCERTAMENTO DELL'ETA' AGLI STANDARD DI ACCOGLIENZA; DALLA PROMOZIONE DELL'AFFIDO FAMILIARE ALLA FIGURA DEL TUTORE, DALLE CURE SANITARIE, ALL'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE.

1. PER LA PRIMA VOLTA VENGONO DISCIPLINATE PER LEGGE LE MODALITA' E LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL'ETA' E DI IDENTIFICAZIONE, GARANTENDONE L'UNIFORMITA' A LIVELLO NAZIONALE (PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL DDL NON ESISTEVAINFATTI UN PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELL'ETA', CHE D'ORA IN POI SARA' INVECE NOTIFICATO SIA AL MINORE CHE AL TUTORE PROVVISORIO, ASSICURANDO COSI' ANCHE LA POSSIBILITA' DEL RICORSO). VIENE GARANTITA INOLTRE MAGGIORE ASSISTENZA, PREVEDENDO LA PRESENZA DEI **MEDIATORI CULTURALI DURANTE TUTTA LA PROCEDURA...** QUAL'E' LA PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE? ART.5 DETTA LE MODALITA': NEL MOMENTO IN CUI IL MINORE VIENE SEGNALATO ALLE AUTORITA' DI POLIZIA O AI SERVIZI SOCIALI O ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, IL PERSONALE QUALIFICATO DELLA STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA GLI ASSICURA UN'IMMEDIATA ASSISTENZA UMANITARIA. L'IDENTITA' E' ACCERTATA DALLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA, COADIUVATE DAI MEDIATORI CULTURALI, ALLA PRESENZA DEL TUTORE, ATTRAVERSO UN COLLOQUIO CON IL MINORE, VOLTO AD APPROFONDIRE LA SUA STORIA PERSONALE E FAMILIARE. L'ETA' E' STABILITA IN VIA PRINCIPALE ATTRAVERSO UN DOCUMENTO ANAGRAFICO, ANCHE AVVALENDOSI DELLE AUTORITA' DIPLOMATICOP- CONSOLARI. L'intervento consolare è escluso nei seguenti casi

- quando in sede di colloquio il presunto minore, abbia dichiarato di non volersene avvalere;
- quando in sede di colloquio abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale;
- quando all'esito del colloquio sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale;
- quando possa causare un pericolo di persecuzione.

Ciò indipendentemente dall'età del presunto minore. QUALORA PERMANGANO DUBBI FONDATRI SULL'ETA' DICHIARATA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PUO' DISPORRE ESAMI SOCIO-SANITARI: IL MINORE E' ADEGUATAMENTE INFORMATO CON LA PRESENZA DEL TUTORE E DEL MEDIATORE CULTURALE, DELLA PROCEDURA E DEL TIPO DI ESAMI AI QUALI DEVE ESSERE SOTTOPOSTO. Con la precisazione che:»qualora anche dopo l'accertamento socio- sanitario permangono dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

2. VIENE REGOLATO IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATO TRA STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA DEDICATE ESCLUSIVAMENTE AI MINORI, ALL'INTERNO DELLE QUALI I MINORI POSSONO RISIEDERE NON PIU' DI 30 GIORNI, E SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E MINORI NON ACCOMPAGNATI (SPRAR), CON STRUTTURE DIFFUSE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, CHE LA LEGGE ESTENDE AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI;

3. VIENE ATTIVATA UNA BANCA DATI NAZIONALE DOVE CONFLUISCE LA «CARTELLA SOCIALE» DEL MINORE, CHE LO ACCOMPAGNERA' DURANTE TUTTO IL SUO PERCORSO;

4. VIENE PREVISTA LA NECESSITA' DI SVOLGERE INDAGINI FAMILIARI DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI NEL «SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE» E VENGONO DISCIPLINATE LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLE INDAGINI SIA AL MINORE CHE AL TUTORE;

5. LA COMPETENZA AL «RIMPATRIO ASSISTITO» PASSA DA UN ORGANO AMMINISTRATIVO, LA DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, AL TRIBUNALE PER I MINORENNI (ORGANO COSTITUZIONALMENTE DEDICATO ALLA TUTELA DEI MINBORI);

6. SPARISCONO I PERMESSI DI SOGGIORNO UTILIZZATI PER CONSUETUDINE O MAI UTILIZZATI, COME AD ESEMPIO IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFIDAMENTO, ATTESA AFFIDAMENTO, INTEGRAZIONE DEL MINORE, SI FA INVECE PIU' SEMPLICEMENTE RIFERIMENTO AI SOLI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MINORE ETA' O PER MOTIVI FAMILIARI, QUALORA IL MINORE NON ACCOMPAGNATO SIA SOTTOPOSTO A TUTELA O SIA IN AFFIDAMENTO. IL MINORE POTRA' CHIEDERE DIRETTAMENTE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ALLA QUESTURA COMPETENTE., ANCHE IN ASSENZA DELLA NOMINA DEL TUTORE.

7. VENGONO ISTITUITI PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI ELENCHI DI TUTORI VOLONTARI DISPONIBILI AD ASSUMERE LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ;

L'ITALIA PUO' DIRSI ORGOGLIOSA DI ESSERE IL PRIMO PAESE IN EUROPA A DOTARSI DI UN SISTEMA ORGANICO CHE CONSIDERA I BAMBINI MIGRANTI PRIMA DI TUTTO BAMBINI.

10. LA LEGGE PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'**AFFIDO FAMILIARE** COME STRADA PRIORITARIA DI ACCOGLIENZA RISPETTO ALLE STRUTTURE;

11. MAGGIORI TUTELE PER: A) IL **DIRITTO ALL'ISTRUZIONE ED B) ALLA SALUTE**, CON MISURE CHE SUPERANO GLI IMPEDIMENTI BUROCRATICI CHE NEGLI ANNI NON HANNO CONSENTITO AI MINORI NON ACCOMPAGNATI DI ESERCITARE IN PIENO QUESTI DIRITTI, COME AD ESEMPIO:

A) LA POSSIBILITA' DI ACQUISIRE I TITOLI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO, ANCHE QUANDO, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA' NON SI POSSIEDA UN PERMESSO DI SOGGIORNO: I MINORI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO.

B) LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, ANCHE PRIMA DELLA NOMINA DEL TUTORE (A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE DI LEGGE, DOPO IL RINTRACCIO DEL MSNA, IL TUTORE, SE GIA' NOMINATO, O IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA RICHIEDE L'ISCRIZIONE DEL MSNA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN), ANCHE NELLE MORE DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO;

12. DIRITTO ALL'ASCOLTO: PER LA PRIMA VOLTA VIENE SANCITO ANCHE PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IL DIRITTO ALL'ASCOLTO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI CHE LI RIGUARDANO;

13. DIRITTO ALL'ASSISTENZA LEGALE, AVVALENDOSI DEL **GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**. (E' PREVISTA LA POSSIBILITA' PER LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DI RICORRERE IN SEDE DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA PER ANNULLARE ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE SI RITENGONO LESIVI DEI DIRITTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI E DI INTERVENIRE NEI GIUDIZI CHE LI RIGUARDANO);

14. E' VIETATO IL RESPINGIMENTO: NELL'OTTICA DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE, ALLA LUCE DELLA COSTITUZIONE E DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, L'ART. 3 DELLA LEGGE ZANPA STABILISCE: «IN NESSUN CASO PUO' DISPORSI IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA». L'ART. 10 PRECISA CHE: «IL QUESTORE RILASCI IL PERMESSO DI SOGGIORNO: A) PER MINORE ETA', VALIDO FINO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA', A RICHIESTA DELLO STESSO INTERESSATO; B) PER MOTIVI FAMILIARI, PER IL MINORE DI 14 ANNI AFFIDATO O SOTTOPOSTO A TUTELA DI UN CITTADINO ITALIANO CON LO STESSO CONVIVENTE, OVVERO IL MINORE SOTTOPOSTO ALLA TUTELA DI UNO STRANIERO LEGALMENTE SOGGIORNANTE NEL TERRITORIO NAZIONALE O DI UN CITTADINO ITALIANO CON LO STESSO CONVIVENTE. E' PREVISTO IL **RIMPATRIO ASSISTITO E VOLONTARIO DEL MINORE NON ACCOMPAGNATO**, QUANDO IL RICONGIUNGIMENTO CON I SUOI FAMILIARI NEL PAESE DI ORIGINE O IN UN PAESE TERZO CORRISPONDA AL SUO SUPERIORE INTERESSE. IL PROVVEDIMENTO E' ADOTTATO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI COMPETENTE, SENTITI IL MINORE ED IL TUTORE, VALUTATI I RISULTATI DELLE INDAGINI FAMILIARI NEL PAESE DI ORIGINE E DELLE RELAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE COMPETENTE CIRCA LA SITUAZIONE DEL MINORE IN ITALIA.; DI ACCOMPAGNAMENTO

15. PASSAGGIO VERSO LA MAGGIORE ETA': L'ART. 13 PREVEDE: «**MISURE VERSO LA MAGGIORE ETA' E MISURE D'INTEGRAZIONE DI LUNGO PERIODO**.

QUANDO IL MINORE HA INTRAPRESO UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIALE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA', NECESSITA DI UN SUPPORTO PROLUNGATO VOLTO AL BUON ESITO DEL PERCORSO FINALIZZATO ALL'AUTONOMIA, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PUO' DISPORRE L'AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI «COMPUNQUE NON OLTRE IL COMPIMENTO DEL 21 ANNO DI ETA'.

CHI SONO I TUTORI VOLONTARI

L'ART. 11 DELLA LEGGE N. 47 DEL 2017 PREVEDE L'ISTITUZIONE, PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, DI ELENCHI DI TUTORI VOLONTARI, A CUI POSSONO ESSERE ISCRITTI PRIVATI CITTADINI SELEZIONATI ED ADEGUATAMENTE FORMATI DA PARTE DEI **GARANTI REGIONALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**, DISPONIBILI AD ASSUMERE LA TUTELA DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO O DI PIU' MINORI, QUANDO LA TUTELA RIGUARDA FRATELLI E SORELLE.

REQUISITI:

1. POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA O DI UN ALTRO STATO APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA, OVVERO, NEL CASO DI CITTADINI EXTRA UE O APOLIDI, LA REGOLARITA' DI SOGGIORNO SUL TERRITORIO NAZIONALE;
2. REGOLARITA' DEL SOGGIORNO SUL TERRITORIO NAZIONALE;
3. POSSESSO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA;
4. COMPIMENTO DEL 25 ANNO DI ETA';
5. GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI;
6. ASSENZA DI CONDANNE PENALI OVVERO PROCEDIMENTI PENALI O PER L'APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA O DI PREVENZIONE IN CORSO; ASSENZA DI CAUSE DI INCAPACITA' ALL'UFFICIO TUTELARE DI CUI ALL'ART. 350 C.C.: LIBERA AMMINISTRAZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO, LA NON RIMOZIONE DA ALTRA TUTELA, LA NON ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI FALLITI, L'ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE CON IL MINORE E DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI DECADENZA, LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE;
7. DEV'ESSERE PERSONA DI INECCEPIBILE CONDOTTA, OVVERO IDONEA SOTTO IL PROFILO MORALE EX ART. 348 C.C.

PROCEDURE DI SELEZIONE E DI NOMINA DEI TUTORI VOLONTARI

I GARANTI REGIONALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA SONO COMPETENTI A SELEZIONARE E FORMARE GLI ASPIRANTI TUTORI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

La procedura selettiva e' ad evidenza pubblica nella forma di un bando regionale pubblico , articolata in tra fasi preliminari: preselezione, formazione ed iscrizione in elenco, seguite dalla fase finale di nomina.

FORMAZIONE DEL TUTORE VOLONTARIO

SUPERATA POSITIVAMENTE LA VERIFICA DEI PREDETTI REQUISITI E CONDOTTO L'EVENTUALE COLLOQUIO, I CANDIDATI TUTORI VOLONTARI SONO AMMESSI AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'AUTORITA' GARANTE RESPONSABILE.

IL CORSO E' ARTICOLATO IN TRE MODULI DA 8-10 ORE CIASCUNO, PER UN TOTALE DI 24-30 ORE.

PRIMO MODULO FENOMENOLOGICO. DOVREBBE CONSENTIRE ALL'ASPIRANTE TUTORE DI ACQUISIRE GLI ELEMENTI DI CONTESTO RELATIVI AL FENOMENO MIGRATORIO (ARRIVI, PRESENZE DI MINORI STRANIERI IN ITALIA, ROTTE MIGRATORIE, CONDIZIONI DEL PAESE DI ORIGINE, PROGETTO MIGRATORIO) E QUELLI RELATIVI ALLA RETE DI ISTRUZIONE, SERVIZI E FUNZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL MINORE, ELEMENTI DI CONOSCENZA DEL SISTEMA NAZIONALE DI TUTELA DEI MINORIO STRANIERI NON ACCOMPAGNATIE, INFINE, IL SISTEMA DELL'AFFIDO FAMILIARE.

SECONDO MODULO DI STAMPO GIURIDICO. E' VOLTO A RENDERE IL TUTORE EDOTTO CIRCA LE NORME INTERNAZIONALI E NAZIONALI POSTE A TUTELA DEL MINORE E SOPRATTUTTO QUELLE DISCIPLINANTI LA SUA FIGURA, LE SUE RESPONSABILITA' E I SUOI POTERI ED AFFRONTA I SEGUENTI ARGOMENTI: DIRITTI DOVERI E RESPONSABILITA' CIVILE DEL TUTORE, RUOLO DEL TUTORE NELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL'ETA', RINTRACCIAMENTO DEI FAMILIARI ED EVENTUALE PROCEDURA DI RICONGIUNGIMENTO, RIMPATRIO VOLONTARUIO ASSISTITO, RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, ACCOMPAGNAMENTO VERSO LA MAGGIORE ETA' ED EVENTUALI MISURE DI LUNGO PERIODO (COMPRESO IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE ED ACCESSO AL LAVORO), EVENTUALE RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, MINORI VITTIME DI TRATTA.

TERZO MODULO DI STAMPO PSICOLOGICO. IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI DELLA PERSONA MINORENNE, STRATEGIE PER L'ASCOLTO E LA COSTRUZIONE DI UNA RELAZIONE EFFICACE, DIRITTO ALLA SALUTE, TECNICHE DI RICONOSCIMENTO DEI DISORDINI POST TRAUMATICI DA STESS, INDIVIDUAZIONE DEI MINORI VITTIME DI TRATA, CASI POTENZIALMENTE PATOLOGICI, PREVENZIONE E SEGNALAZIONE DI MALTRATTAMENTO ED ABUSO A VDANNO DEI MINORI (CODICE DI CONDOTTA DEI TUTORI).

FUNZIONI DEL TUTORE VOLONTARIO

I COMPITI E LE FUNZIONI DEL TUTORE NON SONO ELENCATI IN UNA SPECIFICA DISPOSIZIONE DELLA legge n.47/2017, MA VANNO SETTRATTI DALLE DIVERSE PREVISIONI DELLA LEGGE ZAMPA, LA QUALE OPERA UN RINVIO AL LIBRO PRIMO, TITOLO X, CAPITOLO I DEL CODICE CIVILE, CHE DEFINISCE GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITA' SPETTANTI AL TUTORE:

1. IL TUTORE VOLONTARIO DI MSNA E' TENUTO EX ART. 357 C.C. ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CURA, RAPPRESENTANZA DELLA PERSONA DEL MINORE ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI, OVE QUESTI SIANO PRESENTI, E, AD ESERCITARLE, NEL RISPETTO DELL'OBBLIGO DI DILIGENZA (382), nonché IN CONFORMITA' AL SUO SUPERIORE INTERESSE;
2. IN VIRTU' DELLA SUA QUALITA' DI RAPPRESENTANTE E DELLA RELAZIONE PRIVILEGIATA CON IL MINORE, IL TUTORE VOLONTARIO E' CHIAMATO AD ESSERE PRESENTE, SE GIA' NOMINATO, UNITAMENTE AL MEDIATORE CULTURALE, NELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL'ETA' DEL MINORE, GARANTENDO CHE QUESTE SI SVOLGANO NEL MODO CORRETTO PRANTO, SARA' COMPITO DEL TUTORE, OVE NON SIA POSSIBILE STABILIRE IN VIA DEFINITIVA L'ETA' DEL MNINORE PER IL TRAMITE DELLA DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA, VIGILARE AFFINCHE' NON SI FACCIA RICORSO ALLA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' CONSOLARI E DIPLOMATICHE DEL PAESE DI PROVENIENZA DEL MINORE, OVE IL MINORE ABBA ESPRESSO O SIANO COMUNQUE EMERSE, ALL'ESITO DEL COLLOQUIO PERSONALE, POSSIBILI ESIGENZE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PARIMENTI E' LO STESSO TUTORE A DOVER RICEVERE, UNITAMENTE AL MINORE, LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EVENTUALITA' CHE LA DETERMINAZIONE DELL'ETA' POSSA ESSERE EFFETTUATA CON ACCERTAMENTI SOCIO- SANITARI E DEL RISULTATO DEGLI STESSI. ED è SEMPRE AL TUTORE CHE DEV'ESSERE COMUNICATO IL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELL'ETA', AI FINI UN EN.EVENTUALE RECLAMO. In proposito il tutore provvede ad informare il minore della facolta' di nominare un legale di fiducia ricorrendo al gratuito patrocinio a spese dello stato, cui ha diritto in tutti i procedimenti giurisdizionali in cui sia coinvolto a qualsiasi titolo;
3. NEI CINQUE GIORNI SUCCESSIVICI AL COLLOQUIO PERSONALE SVOLTO IN VIA PRELIMINARE DAL PERSONALE QUALIFICATO DELLA STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA, IL TUTORE TRASMETTE ALL'ENTE CONVENZIONATO LA RELAZIONE PER L'AVVIO DELLE INDAGINI FAMILIARI. INDAGINI CHE POTRANNO ESSERE AVVIATE QUALORA L'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALEW ABBA ESCLUSO LA SUSSISTENZA DI UNRISCHIO PER IL MINORE E PER I FAMILIARUI, CHE POSSA DERIVARE A SEGUITO DELLE RICERCHE, E RILEVATO INVECE CHE L'AVVIO DI DETTE INDAGINI SIA CONFORME AL SUO SUPERIORE INTERESSE.I RISULTATI DELLE INDAGINI DOVRANNO POI ESSERE COMUNICATI TANTO AL MINORE QUANTO AL TUTORE. QUALORA LE INDAGINI FAMILIARI ABBIANO CONSENTITO DI INDIVIDUARE I FAMILIARI NEL PAESE DI ORIGINE O IN UN PAESE TERZO SPETTA AL TRIBUNALE PER I MINORENNI COMPETENTE, SENTITI IL MINORE ED IL TUTORE, VALUTATI I RISULTATI DELLE INDAGINI FAMILIARI E LE RELAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI COMPETENTI CIRCA la situazione del minore in ITALIA, DETERMINARE SE IL PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO ASSISTITO VOLONTARIO SIA CONFORME AL SUO SUPERIORE INTERESSE;

IN SINTESI

AL TUTORE VOLONTARIO, UNA VOLTA NOMINATO, SPETTA:

- A) SUPPORTO NELLA SCELA DEL PERCORSO LEGALE PIU' IDONEO RISPETTO ALLA PROPRIA SITUAZIONE PERSONALE;
- B) SUPPORTO NELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA' E/O PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DELLA CUI PRESENTAZIONE DEVE INFORMARE IL MINORE (CHE PU' ANCHE PRESENTARLA DIRETTAMENTE) E SUPPORTO NELLA RICHIESTA PER I MINORI VITTIME DI TRATTA DI UN PROGRAMMA SPECIFICO;
- C) IN QUALITA' DI ESERCENTE LE FUNZIONI DI CURA E RAPPRESENTANZA DEL MINORE, DEV'ESERE PRESENTE IN SEDE DI COLLOQUIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TERRITORIALE;
- D) PARTECIPAZIONE ALLA FASE D'IDENTIFICAZIONE DEL MINORE E SUPPORTO DURANTE L'EVENTUALE ACCERTAMENTO DELL'ETA';
- E) RICHIESTA DI AVVIO DELLE EVENTUALI PROCEDURE PER LE INDAGINI FAMILIARI E PER LA CONSEQUENTE RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE;
- F) RAPPRESENTANZA LEGALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE SCOLASTICO/FORMATIVE;
- G) RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;
- H) MONITORAGGIO E SOTEGNO DEL MINORE NEL PERCORSO DI ACCOGLIENZA.
- I) TRANSIZIONE DEL MINORE VERSO L'ETA' ADULTA;

GRATUITA' E VOLONTARIETA' DEL RUOLO DI TUTORE VOLONATRIO

IL TUTORE VOLONTARIO E' IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL MINORE ALL'INTERNO DEL CENTRO, MA ANCHE ALL'ESTRNO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI E DELLE AUTORITA' COINVOLTE NELLA TUTELA (SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-, SERVIZI SANITARI, SCUOLA, ENTI PREVIDENZIALI).

NON E' UN PROFESSIONISTA DELLA TUTELA LEGALE, DIFATTI L'AGGIUNTA DELL'AGGETTIVO «VOLONTARIO» SPIEGA CIO'